

Illustrazione del nuovo Decreto Ministeriale 37/08 sull'impiantistica e confronto con i due precedenti testi in materia, rappresentati dalla legge 46/90 e dal D.P.R. 447/91

NOVITÀ E CONFERME NEL DECRETO 37/08 SULL'IMPIANTISTICA

Il 22 gennaio 2008 ha visto la luce il Decreto Ministeriale n. 37: "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11 quaterdecies, comma 13, lettera "a" della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici".

Il testo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008 ed è in vigore dal 27 marzo 2008.

Come previsto dall'articolo 3, comma 1 della legge 26 febbraio 2007, n. 17, con l'entrata in vigore del nuovo D.M. 37/08 risultano abrogati:

- gli articoli da 107 a 121 del D.P.R. 380/01;
- il D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 (regolamento di attuazione della legge 46/90);
- la legge 5 marzo 1990, n. 46; ad eccezione degli articoli: 8 (Finanziamento dell'attività di normazione tecnica); 14 (Verifiche) e 16 (Sanzioni).

All'articolo 8 della legge 46/90 fa riferimento l'articolo 14 del nuovo D.M. 37/08 per destinare all'attività di normazione tecnica svolta dall'UNI e dal CEI il 3% del contributo dovuto annualmente dall'INAIL per l'attività di ricerca.

L'articolo 14 della legge 46/90 prevede che Comuni, ASL, Vigili del Fuoco e ISPESL, per eseguire i collaudi e le verifiche di conformità, possono avvalersi della collaborazione di liberi professionisti. Questo anche se, con l'abrogazione del D.P.R. 447/91, è venuto meno anche l'albo dei verificatori, che l'articolo 9 del D.P.R. aveva istituito presso le sedi territoriali della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.).

Nel contempo, essendo invece rimasto in vigore il D.P.R. 392/94, in ottemperanza a quanto imposto dal suo articolo 4, i Comuni con più di diecimila abitanti devono effettuare verifiche annuali nella misura non inferiore al 10% del numero di certificati di agibilità rilasciati.

L'articolo 16 della legge 46/90 è quello ineren-

te le sanzioni. Nel salvaguardarlo, il legislatore italiano precisa che, dall'entrata in vigore del D.M. 37/08, *l'ammontare di tali sanzioni è da ritenersi raddoppiato*. In merito si verificano, però, alcune discrepanze con quanto previsto dall'articolo 15 del nuovo Decreto, che pure tratta di sanzioni.

Come è già possibile rilevare da queste prime battute, il legislatore italiano, nel "riordinare" la materia, non ha certo brillato in semplicità e chiarezza, anzi. Per cui il suo testo, per essere compreso, anche se con alcune zone d'ombra residuali (illuminabili solo a fronte di chiarimenti che si auspica giungano dal Ministero competente), necessita di essere "riordinato" a sua volta, perché lo si possa comprendere in modo logico.

■ AMBITO DI APPLICAZIONE

Il D.M. 37/08 si applica agli impianti elencati nella tabella 1, purché questi siano collocati all'interno degli edifici e delle relative pertinenze. *Non esiste più alcuna distinzione in base alla destinazione d'uso degli edifici*. La legge 46/90 interessava gli edifici adibiti ad attività produttive, commerciali e del terziario solo in materia di impianti elettrici. Ora, il nuovo Decreto li coinvolge per tutti i tipi di impianti elencati nella tabella 1.

La lettera distintiva, dalla "a" alla "g", che caratterizza le singole tipologie di impianto è un importante riferimento, sia per quanto attiene l'abilitazione delle imprese, sia per ciò che concerne i requisiti tecnico/professionali del tecnico autorizzato a firmare la dichiarazione di conformità. Gli attestati, infatti, fanno spesso riferimento alle lettere dell'articolo 1, comma 2, piuttosto che alla descrizione tipologica degli impianti.

Porte, cancelli e barriere

L'ambito di applicazione della legge si estende a "porte, cancelli e barriere", comprendendoli nella lettera "a" di cui alla tabella 1.

Classificazione degli impianti che ricadono nell'ambito di applicazione del D.M. 37/08 (Articolo 1, comma 2 del Decreto)

Tabella 1

- a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
- b) impianti radiotelevisivi, antenne e impianti elettronici in genere;
- c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali;
- d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
- e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
- f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- g) impianti di protezione antincendio.

Nota:

Per gli impianti elettrici, idrici e del gas connessi a reti di distribuzione, l'applicazione del Decreto inizia dal punto di consegna della fornitura.

L'installatore di queste macchine – che, in quanto tali, ricadono nella Direttiva Macchine 2006/42/CE – deve essere pertanto abilitato ai fini dell'articolo 1, comma 2, lettera "a" del D.M. 37/08 ed è tenuto a installarle secondo le istruzioni fornite dal fabbricante.

Se ad installarle provvede lo stesso fabbricante, egli dovrà possedere l'abilitazione ai fini del D.M. 37/08.

Cantieri edili provvisori

I cantieri edili provvisori, pur non essendo citati esplicitamente nell'elenco degli impianti cui si applica il D.M. 37/08, ricadono nel suo ambito di applicazione, come si evince dall'articolo 10, comma 2, del Decreto stesso, che ne fa menzione per escluderli dagli obblighi di redazione del progetto e dell'attestazione di collaudo.

Esclusioni per presenza di Direttive o normative specifiche

Il comma 3 dell'articolo 1 specifica che gli impianti e le parti di essi soggetti a prescrizioni di sicurezza in attuazione a Direttive comunitarie o a normative specifiche non devono ritenersi disciplinati, *per tali aspetti*, dal D.M. 37/08.

DEFINIZIONI

Il legislatore italiano ha ritenuto finalmente opportuno fornire una serie di *definizioni*, che consentono di fugare almeno alcuni degli equivoci interpretativi che avevano caratterizzato la legge 46/90.

Così, anche per quanto attiene l'ambito di applicazione del Decreto, risulta esservi una maggiore chiarezza nell'individuazione degli impianti coinvolti. Qui di seguito si riportano alcuni esempi.

Impianti di produzione energetica

Gli impianti di autoproduzione di energia elettrica, quali i gruppi elettrogeni, i fotovoltaici, gli

eolici, ecc., rientrano nell'applicazione del D.M. 37/08, purché la loro potenza nominale non superi 20 kW.

Impianti posti all'esterno

Gli impianti elettrici posti all'esterno ricadono nell'ambito di applicazione del D.M. 37/08 se risultano collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici. In questi casi, infatti, essi rappresentano le cosiddette "pertinenze" degli edifici. Come può essere il caso dell'illuminazione di un giardino. Restano, invece, esclusi dall'ambito di applicazione gli impianti semaforici, quelli per la cartellonistica pubblicitaria e similari.

Impianti telefonici e di telecomunicazione

Gli impianti telefonici e di trasmissione dati, se collegati a una rete esterna, sia essa pubblica o privata, non rientrano nell'ambito di applicazione del D.M. 37/08, bensì nella più specifica normativa di legge⁽¹⁾.

■ ABILITAZIONE DELLE IMPRESE INSTALLATRICI

L'articolo 3 del D.M. 37/08 sancisce che le *imprese installatrici* iscritte al registro delle imprese previsto dal D.P.R. 581/95 e le *imprese artigiane* iscritte all'albo provinciale previsto dalla legge 443/85 possano ritenersi *abilite* all'esercizio delle attività comprese nell'ambito di applicazione del Decreto, purché:

- l'imprenditore stesso, oppure
- il *legale rappresentante*, oppure
- il *responsabile tecnico*, da essi preposto con atto formale,

sia in possesso dei *requisiti tecnico/professionali* previsti.

Una medesima impresa può disporre di più responsabili tecnici, purché ognuno di essi sia investito del ruolo con *atto formale*.

Responsabile tecnico

All'articolo 3, comma 2, il D.M. 37/08 afferma che il responsabile tecnico:

- a) può ricoprire tale funzione presso una sola impresa;
- b) non può svolgere alcuna altra attività continuativa.

I nuovi limiti imposti dalla legge a questa figura di garante circa l'effettiva conformità degli impianti realizzati dall'impresa, parrebbero escludere da tale ruolo i liberi professionisti. E, per certi versi, è bene che sia così, onde limitare la vendita di firme da parte di soggetti senza scrupoli che, spesso, nemmeno hanno avuto modo di vedere l'impianto di cui pure attestano la conformità alla regola dell'arte.

Un responsabile tecnico può essere tale ai fini di uno o più tipologie di impianto, tra quelle elencate nella tabella 1, purché in possesso dei relativi requisiti.

Artigiano installatore

L'installatore artigiano deve essere anche il *responsabile* tecnico della propria impresa.

Richiesta di abilitazione

Le imprese e le imprese artigiane che intendono esercitare le attività di installazione contemplate nella tabella 1, presentano la dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, indicando la/e tipologia/e di impianto (in riferimento all'articolo 1, comma 2 del D.M. 37/08) per cui richiedono l'abilitazione.

La dichiarazione deve contemplare anche il possesso dei requisiti tecnico/professionali, correlati alle tipologie di impianto indicate. Le imprese consegnano il tutto, unitamente alla domanda di iscrizione, all'Ufficio del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. territoriale.

Le imprese artigiane consegnano il tutto, unitamente alla domanda di iscrizione, all'albo delle imprese artigiane presso la Commissione Provinciale per l'Artigianato (C.P.A.).

Certificato di riconoscimento

Una volta esperite le dovute verifiche, sulle quali la legge non si diffonde, la Camera di Commercio e la Commissione per l'Artigianato rilasciano ai loro iscritti un *certificato di riconoscimento* dei requisiti tecnico/professionali, secondo i modelli stabiliti dal D.M. 11 giugno 1992.

■ ABILITAZIONE DELLE IMPRESE NON INSTALLATRICI

Le imprese non installatrici, ovvero le aziende che dispongono di un proprio ufficio tecnico interno, si considerano "abilitate" ai fini del D.M. 37/08 purché:

- a) eseguano interventi di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione *solo* su

impianti relativi alle proprie strutture interne; b) dispongano di un *responsabile tecnico* in possesso dei necessari *requisiti professionali*, correlati alla tipologia di impianto oggetto dell'intervento.

Alle imprese non installatrici non è richiesta alcuna abilitazione ufficiale da parte della Camera di Commercio. Si tratta in pratica di una "autoabilitazione", all'occorrenza tutta da verificare da parte degli organismi di controllo.

■ REQUISITI TECNICO/PROFESSIONALI

I requisiti tecnico/professionali di cui all'articolo 4 del nuovo Decreto, richiesti a colui che si assume la responsabilità tecnica di asserire l'effettiva conformità degli impianti alla regola dell'arte, si individuano secondo una metodologia simile a quella impostata dalla legge 46/90 (figura 1).

Per chi ha il *diploma di laurea* (altrimenti detta "laurea breve"), introdotta dalla legge 341/90 e conseguita dopo 3 anni di Università, questo equivale al possesso dei requisiti tecnico/professionali⁽²⁾, *purché detta laurea coincida con la materia specialistica che caratterizza l'impianto in questione.*

Questa equivalenza tra possesso di una laurea e professionalità è un'anomalia tipicamente italiana, già presente nella legge 46/90. Con essa non si tiene minimamente conto del fatto che spesso il neo laureato, pur essendo ricco di conoscenze teoriche, è assai carente, se non del tutto digiuno, di conoscenze inerenti la pratica, i materiali e la realtà concreta degli impianti.

Per i *diplomati* presso gli Istituti Tecnici (scuole secondarie del secondo ciclo) aumenta da 1 a 2 anni continuativi il periodo minimo richiesto di inserimento alle dirette dipendenze di un'impresa del settore. Rimane fisso ad 1 anno solo per gli impianti idrici e sanitari.

Per chi dispone di un *attestato* conseguito presso un Istituto di Formazione Professionale, il periodo minimo di inserimento alle dirette dipendenze di un'impresa del settore passa da 2 a 4 anni consecutivi, mentre rimane di 2 anni per gli impianti idrici e sanitari.


Per gli *operai specializzati* è necessario un periodo di almeno 3 anni alle dirette dipendenze di un'impresa *abilitata* che opera nel settore specifico di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti contemplati dal Decreto 37/08. Nessuno sconto, in questo caso, per gli impianti idrici e sanitari. E va altresì chiarito che nel computo dei 3 anni non si può tenere conto del periodo di apprendistato e di quello svolto come operaio qualificato.

Titolare, soci e collaboratori familiari

Il titolare dell'impresa installatrice, i suoi soci e gli eventuali collaboratori familiari possono svolgere l'attività di inserimento post-diploma o post-attestato professionale, nonché quella di operaio specializzato, anche sotto forma di *collaborazione tecnica continuativa* nell'ambito del-

◀ **Figura 1:** Procedura per l'accertamento dei requisiti tecnico-professionali del personale abilitato a firmare la dichiarazione di conformità presso le imprese installatrici e manutentrici di impianti.

- 1) Il periodo di inserimento si riduce a 1 anno per l'attività nel settore degli impianti idrici e sanitari.
- 2) Il periodo di inserimento si riduce a 2 anni per l'attività nel settore degli impianti idrici e sanitari.
- 3) Nel computo dei tre anni deve essere escluso il periodo di apprendistato e quello svolto come operaio qualificato



la stessa impresa installatrice. Come pure, a questi soggetti sono riconosciuti i requisiti tecnico/professionali nel caso abbiano svolto, per almeno 6 anni, attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di *altre* imprese abilitate del settore. Per attività inerenti gli impianti idrici e sanitari, quest'ultimo periodo minimo è ridotto a 4 anni.

Eliminazione dell'albo dei responsabili tecnici
L'albo dei responsabili tecnici, istituito dal D.P.R. 447/91 e formalizzato dal D.M. 24 novembre 2004, ha avuto vita breve. Non viene, infatti, più richiamato dal D.M. 37/08 ed è pertanto da ritenersi abrogato, insieme al D.P.R. 447/91.

■ OBBLIGHI DEL COMMITTENTE IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI

Il committente, ovvero il proprietario dell'immobile o il titolare dell'azienda o il titolare dell'impresa edile costruttrice dell'immobile, deve

affidare i lavori di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria degli impianti cui si applica il D.M. 37/08 a *imprese abilitate* per il settore di appartenenza degli impianti stessi⁽³⁾.

Annullamento dei contratti stipulati da imprese installatrici non abilitate

Il committente di un lavoro impiantistico cui si applica il D.M. 37/08, nel momento in cui si accorgesse della mancanza di abilitazione in capo all'impresa installatrice con cui ha stipulato un contratto, può far valere la nullità di detto contratto ai sensi dell'articolo 1418 del Codice Civile, fatto salvo il suo diritto a pretendere un risarcimento dei danni subiti⁽⁴⁾.

Sanzioni a carico del committente

In caso di inadempienza, al committente viene applicata una sanzione amministrativa di entità variabile da 1.000,00 euro a 10.000,00 euro, in relazione all'entità e complessità dell'impianto,

al grado di pericolosità e alle altre circostanze oggettive e soggettive della violazione⁽⁵⁾.

La legge 46/90 prevedeva, a carico del committente inadempiente, sanzioni variabili da 51,65 euro a 258,23 euro.

Resta da vedere se il legislatore, mantenendo in vita l'articolo 16 della legge 46/90, non abbia inteso conservare tali sanzioni ridotte a carico del committente, evitandogli l'applicazione delle cifre ben più cospicue previste dal nuovo Decreto per chi viola gli obblighi non concernenti la dichiarazione di conformità. Questo punto è uno degli aspetti su cui si attendono chiarimenti da parte del Ministero.

■ PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI

I lettori più attenti della vecchia 46/90 lo vanno già ribadendo da anni: per gli impianti senza obbligo di progetto, la responsabilità della progettazione era da ritenersi a carico di chi firma la dichiarazione di conformità, vale a dire dell'installatore.

Il D.M. 37/08 ha ora esplicitato questo concetto, affermando che *qualsiasi impianto richiede di essere progettato*, fatti salvi⁽⁶⁾:

- gli impianti di cantiere (e la ragione di ciò continua ad essere imperscrutabile);
- gli ascensori, le scale mobili, i cancelli automatizzati (in quanto già disciplinati da Direttive europee di prodotto e normative tecniche specifiche);
- l'installazione di apparecchi per usi domestici.

In base poi alla criticità dell'impianto che occorre installare, trasformare o ampliare, il nuovo Decreto stabilisce che:

- a) configurandosi uno dei casi elencati nella tabella 2, il progetto deve essere redatto da un *professionista* iscritto all'albo professionale di competenza;
- b) in tutti gli altri casi, il progetto può essere redatto e firmato dal *responsabile tecnico* dell'impresa installatrice.

Ora, la vera novità consiste nel fatto che il *responsabile tecnico* firma in prima persona il progetto di cui al punto "b", assumendosene una responsabilità diretta. Questa sorta di progetti di tipo "b" devono essere almeno composti da⁽⁷⁾:

- schema dell'impianto da realizzare (inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire, ovvero schema più tipologia dei materiali utilizzati);
- eventuale documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera.

Rimane inteso che entrambi i tipi di progetto devono essere elaborati secondo la regola dell'arte, ovvero in conformità alle Norme CEI, alle Norme UNI o di altri Enti di normazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione Europea⁽⁸⁾. *Il progetto è parte integrante della dichiarazione di conformità.*


Limiti oltre i quali il progetto di un impianto elettrico deve essere redatto e firmato da un professionista

Per quanto riguarda l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento di impianti elettrici, la figura 2 sintetizza i limiti oltre i quali è necessario l'intervento del professionista iscritto all'albo

Impianti per i quali, in caso di installazione, trasformazione e ampliamento, è necessario un progetto redatto da un professionista

Tabella 2

- a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 m²;
- b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e, in ogni caso, per impianti di potenza complessiva maggiore di 1.200 VA resa dagli alimentatori;
- c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1.000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione, con potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 m²;
- d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 m³;
- e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere, quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
- f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni, aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigoriferi/ora;
- g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), relativi alla distribuzione e all'utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kW o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
- h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.



▲ **Figura 2:** Individuazione del progettista per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento di impianti elettrici negli edifici abitativi

per progettare impianti siti in edifici ad uso abitativo (comprese le utenze condominiali).

La figura 3 designa gli stessi limiti per impianti in edifici adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi (purché non abitativi).

Potenza impegnata

Nei limiti di cui alle figure 2 e 3, si cita il valore di 6 kW di potenza impegnata, superando il quale diviene necessario l'apporto progettuale di un professionista iscritto all'albo di competenza. Ma, cosa si intende, con precisione, per "potenza impegnata"? Il D.M. 37/08 la definisce nei seguenti modi:


- a) è la potenza indicata nel contratto di fornitura di energia elettrica⁽⁹⁾;
- oppure:
- b) nel caso di impianti alimentati con energia autoprodotta, è il valore maggiore di potenza tra quella impegnata col fornitore di energia elettrica e quella nominale complessiva degli impianti di autoproduzione installati⁽¹⁰⁾.

Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche

Il progetto dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche deve essere redatto e firmato da un professionista se l'edificio supera i limiti indicati nelle figure 2 e 3, oppure se il volume dell'edificio è maggiore di 200 m³; il che si verifica quasi sempre.

Sanzioni a carico dei professionisti

Alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione e i collaudi (ovvero per mancata



▲ **Figura 3:** Individuazione del progettista per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento di impianti elettrici in edifici adibiti ad attività produttive, al commercio e al terziario

o insufficiente applicazione della regola dell'arte e delle leggi inerenti la sicurezza), i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei relativi albi⁽¹¹⁾.

Questa sanzione ricalca, anche nella sua estrema genericità, quella già prevista all'articolo 16, comma 2, della legge 46/90.

Non si presta ad essere applicata al *responsabile tecnico* che redige un progetto, per il semplice fatto che per lui non è necessaria l'iscrizione ad alcun albo professionale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Negli Allegati I e II, il D.M. 37/08 riporta i nuovi modelli per la "Dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte" (cfr. Allegati alle pagine 70-73 Elettrificazione n. 6, giugno 2008).

Da uno che era, il modello riportato nel D.M. 20 febbraio 1992 (in relazione a quanto richiesto all'articolo 9 della legge 46/90), ora sono diventati *due*; da utilizzare: il primo (Allegato I)

nel caso il lavoro sia stato realizzato da un'*impresa installatrice*; il secondo (Allegato II) nel caso in cui a realizzare il lavoro sia stata un'*impresa non installatrice*, utilizzando il proprio personale interno.

Il "modello" rappresenta un'indicazione ufficiale sul *come* impostare la dichiarazione, ovvero su quelli che devono esserne i contenuti, ma non vincola i soggetti interessati all'uso di un "modulo" prestampato identico a quello riportato dal Decreto. In altri termini, l'installatore può, ad esempio, utilizzare anche la propria carta intestata, su cui però deve riportare tutte le indicazioni richieste dal modello ministeriale.

Al termine dei lavori, dunque – e non prima di averli ultimati! – l'installatore è tenuto a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità alla regola dell'arte di quanto lui stesso ha realizzato.

Al verificarsi di particolari esigenze di natura tecnica, i due modelli di dichiarazione imposti dal nuovo Decreto potranno essere modificati o integrati mediante l'emissione di un ulteriore Decreto Ministeriale⁽¹²⁾.

Novità contenute nel "modello I" per imprese installatrici

Il modello di dichiarazione per le imprese installatrici (Allegato I) ricalca in larga misura quello già noto, richiesto dalla legge 46/90, ma con alcune sostanziali differenze:

- a) per quanto attiene il registro delle imprese cui deve essere iscritta l'impresa dichiarante, si fa riferimento al D.P.R. 7/12/1995, n. 581, anziché al precedente Regio Decreto 20/9/1934, n. 2011;
- b) nella nota successiva alla definizione tipologica dell'intervento (nuovo impianto, trasformazione, ampliamento, manutenzione straordinaria o altro), ora si richiede che, per gli impianti elettrici, venga specificata la "potenza massima impegnabile"; vale a dire quel dato *sensibile* che, oltre i 6 kW, fa scattare l'obbligo di redazione del progetto da parte di un professionista;
- c) nell'ipotesi in cui l'installatore abbia rispettato un *progetto*, gli si chiede di specificare "nome, cognome, qualifica e, quando ne ricorra l'obbligo ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del D.M. 37/08, anche gli estremi di iscrizione del *progettista* nel relativo albo professionale". Questo dato nominale va riportato anche nel caso in cui a redigere il progetto sia stato lo stesso *responsabile tecnico* firmatario della dichiarazione di conformità;
- d) nei casi di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria di impianti già esistenti, il modello di dichiarazione della legge 46/90 richiedeva a un installatore di inserire tra gli "allegati obbligatori" i riferimenti ad altre dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti, fatti salvi i casi in cui tali impianti fossero stati costruiti prima

dell'entrata in vigore della legge. Ora, il modello di dichiarazione previsto dal D.M. 37/08 chiarisce che "per gli impianti o parti di impianti costruiti prima dell'entrata in vigore del Decreto, il riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti può essere sostituito dal rinvio a *dichiarazioni di rispondenza*" (delle quali si tratterà tra breve);

- e) dalla nota 9 del nuovo modello è scomparsa la frase: "Il sindaco rilascia il certificato di abitabilità o di agibilità dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità". Sul perché di questa scomparsa, conseguente alla nascita dello "sportello unico per l'edilizia", si tornerà alla fine dell'articolo;
- f) a firmare la dichiarazione non è più soltanto il "responsabile tecnico", bensì anche il "titolare o legale rappresentante dell'impresa". Le due figure potrebbero coincidere in una stessa persona (come avviene, sempre, per le imprese artigiane), ma se non coincidono, il "dichiarante" vero e proprio è il titolare dell'impresa, mentre il responsabile tecnico avalla, grazie alla propria professionalità, la veridicità di quanto asserito nel testo della dichiarazione.

Novità contenute nel "modello II" per imprese non installatrici

Il modello di dichiarazione previsto dal nuovo Decreto per le imprese non installatrici (Allegato II), che eseguono i lavori in proprio ed esclusivamente nel proprio ambito aziendale, differisce da quello per le imprese installatrici nei seguenti aspetti:

- a) il "dichiarante" è il *responsabile tecnico*, in possesso dei requisiti tecnico/professionali richiesti dalla legge. È il suo nome che compare fin dall'inizio della dichiarazione di conformità, accompagnato da quello dell'impresa non installatrice presso cui è responsabile dell'Ufficio Tecnico interno;
- b) non si richiede alcun dato inerente l'iscrizione al registro delle imprese;
- c) non si richiede "copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico/professionali", poiché tale certificato, che le Camere di Commercio rilasciano alle imprese installatrici, non è previsto dal D.M. 37/08 per le imprese non installatrici;
- d) i firmatari della dichiarazione sono:
 - il *responsabile dell'Ufficio Tecnico* interno dell'impresa non installatrice, il quale, come già detto funge da "dichiarante";
 - il *legale rappresentante* dell'impresa non installatrice, il quale si assume la responsabilità circa l'effettivo possesso dei requisiti tecnico/professionali da parte del *responsabile tecnico*.

Si presuppone che le varie "auto-dichiarazioni di conformità" emesse dall'Ufficio Tecnico interno delle imprese non installatrici debbano es-

sere conservate dall'ufficio stesso e tenute a disposizione degli organismi di controllo che ne avanzino richiesta.

Rifacimento parziale o ampliamento di impianti esistenti

Nel caso in cui il lavoro consista nel ristrutturare, ma solo in parte, impianti già esistenti o nell'ampliarli, l'installatore deve garantire la compatibilità tecnica con le parti di impianto non coinvolte dal suo intervento.

Nel modello ministeriale di dichiarazione di conformità non è previsto alcun riferimento in tal senso. Ma l'articolo 7, al comma 3, richiede chiaramente che *nella dichiarazione* l'installatore deve asserire testualmente di:

- riferirsi alla sola parte di impianto oggetto dell'opera di rifacimento (o ampliamento);
- avere verificato la compatibilità tecnica con l'esistente ed avere accertato la *sicurezza* e la *funzionalità* dell'intero impianto, così come questo si presenta al termine dei lavori.

Tale sicurezza e funzionalità deve essere dimostrata a livello di progetto, ovvero accertata prima dell'inizio lavori.

La legge 46/90 richiedeva solo, genericamente, la compatibilità con gli impianti preesistenti⁽¹³⁾. Ora il D.M. 37/08 esplicita che deve trattarsi di una compatibilità per ciò che attiene la *sicurezza* e la *funzionalità* dell'impianto nel suo insieme, coinvolgendo con ciò gli aspetti di dimensionamento, i livelli di protezione contro le sovracorrenti, le architetture circuitali, la selettività e l'affidabilità funzionale.

CONFORMITÀ DEGLI IMPIANTI PREESISTENTI

Nell'articolo 6 del D.M. 37/08 si protrae una contraddizione già presente tra la legge 46/90 e il successivo regolamento 447/91.

Al comma 1 si impone la regola dell'arte, ovvero la conformità alla normativa tecnica o l'applicazione di altre soluzioni di cui occorre, però, dimostrare una validità pari almeno a quelle contenute nelle Norme. Al comma 3 si continua a considerare adeguati gli impianti di edifici adibiti ad uso abitativo, purché dotati di sezionamento e di protezione contro le sovracorrenti (posti all'origine dell'impianto), di protezione contro i contatti diretti e di protezione differenziale con $I_{dn} \leq 30$ mA.

Il nuovo Decreto ricopia, insomma, quanto già diceva l'articolo 5, comma 8 del vecchio D.P.R. 447/91, consentendo che nei "vecchi" impianti l'assenza dell'impianto di terra privi gli utenti della protezione *preventiva* contro il verificarsi di guasti a massa.

Viene però da chiedersi: in caso di modifica di uno di questi impianti soggetti a sconto in materia di sicurezza, vale ancora la possibilità di continuare a considerarli in "regola", pur in assenza di un adeguato impianto di terra? Sem-

brerebbe proprio di no, visto che l'installatore sarebbe con ciò costretto a dichiarare il falso, asserendo di aver operato nel rispetto della regola dell'arte (quella vera, non quella inventata dal legislatore italiano in vena di indulti).

DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA PER IMPIANTI ANTECEDENTI AL D.M. 37/08

Il D.P.R. 392/94 aveva introdotto l'*atto notorio*, ovvero un documento in cui un professionista attestava ufficialmente la conformità alla regola dell'arte di impianti realizzati prima del 13 marzo 1990, data di entrata in vigore della legge 46/90.

Ora il legislatore del D.M. 37/08 s'è trovato nella necessità di esprimersi, sia su tali impianti, sia su quelli realizzati posteriormente all'entrata in vigore della legge 46/90, ma attualmente privi della dichiarazione di conformità prevista.

L'argomento non è di poco conto, ma il legislatore italiano ha ritenuto di doverlo liquidare in poche righe, collocate al comma 6 dell'articolo 7, intitolato "Dichiarazione di conformità". Qui prende forma un nuovo importante documento, la "*dichiarazione di rispondenza*", destinata a sostituire quella di "conformità" per gli impianti o le parti di essi che hanno visto la luce prima del 27 marzo 2008 e sono privi della necessaria dichiarazione rilasciata dall'installatore.

Contenuti della dichiarazione di rispondenza


Il citato articolo 7, comma 6, esplicita con sufficiente chiarezza i requisiti minimi (figura 4) richiesti a colui che redige una *dichiarazione di rispondenza* per impianti realizzati prima del 27 marzo 2008, ma nulla dice circa il tipo di rispondenza. In altri termini, rispondenza a cosa? Chi firma una *dichiarazione di rispondenza* si assume una responsabilità rilevante circa il livello di sicurezza presente sui manufatti impiantistici oggetto della sua valutazione e, in caso di infortunio, ha ottime probabilità di essere chiamato in causa. È, quindi, necessario che abbia le idee ben chiare circa due aspetti fondamentali:

- a) quale riferimento adottare per la stima di rispondenza o meno;
- b) quale documentazione produrre a supporto della sua dichiarazione professionale di rispondenza.

In occasione di questo articolo non ci si può esimere dall'accennare, in modo schematico, ad alcune possibili soluzioni. Sull'argomento occorrerà, però, senz'altro tornare, e in modo più approfondito, in seguito.

Riferimenti per la rispondenza degli impianti

La figura 5 riassume i criteri che dovrebbero guidare colui che verifica gli impianti preesi-



▲ **Figura 4:** Requisiti minimi richiesti ai soggetti abilitati al rilascio di una "dichiarazione di rispondenza"

stenti all'entrata in vigore del D.M. 37/08 e quindi redigere la *dichiarazione di rispondenza* degli stessi.

Criteri di verifica e documentazione di supporto

Per quanto attiene gli impianti elettrici nei locali ad uso abitativo, la verifica deve riferirsi alla Norma CEI 64-8, con particolare riguardo alla Parte 6: "Verifiche", e in riferimento all'edizione vigente di questa Norma all'atto in cui l'impianto è stato realizzato.

Per gli impianti nei luoghi di lavoro occorre, invece, riferirsi all'ultima edizione della Norma CEI 64-8 e delle altre Norme vigenti in materia. Queste verifiche possono comportare anche l'effettuazione di prove strumentali, tranne nei casi degli impianti negli edifici abitativi interamente realizzati prima del 13 marzo 1990, nei confronti dei quali il D.M. 37/08 ammette che ci si possa limitare ad una verifica a vista.

Stante la responsabilità che si viene ad assumere il firmatario della *dichiarazione di rispondenza*, rientra nell'ambito della sua convenienza curare la qualità e l'eshaustività della documentazione (anche fotografica) da approntare a sostegno e a correlazione temporale delle sue asserzioni.

Quando è necessaria la dichiarazione di rispondenza

La figura 6 sintetizza i principali casi in cui può essere necessaria una dichiarazione di rispondenza.

Nella vendita degli immobili il proprietario è comunque chiamato a garantire la conformità degli impianti in essi contenuti. La dichiarazione redatta da un esperto della materia lo salvaguarda dall'affermare il falso.

L'Ente distributore di energia elettrica al quale ci si rivolge per un incremento della potenza contrattuale esige che, contestualmente alla domanda, il cliente/utente presenti anche la dichiarazione di conformità o, in alternativa, quella di rispondenza.

La *dichiarazione di rispondenza* può anche riferirsi a una parte di impianto, ovvero quella che è stata soggetta a lavori di trasformazione, ampliamento o manutenzione straordinaria nell'arco di tempo compreso tra il 13 marzo 1990, data di entrata in vigore della legge 46/90, e prima del 27 marzo 2008.

■ **SANZIONI A CARICO DELLE IMPRESE INSTALLATRICI E NON INSTALLATRICI**

In caso di mancato rilascio della dichiarazione di conformità, ovvero di una sua inadeguatezza o di affermazioni non veritiere in essa contenute, l'impresa installatrice o non installatrice è soggetta a una sanzione amministrativa di entità variabile da 100,00 euro a 1.000,00 euro, in relazione all'entità e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità e alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione⁽¹⁴⁾.

In caso di violazione degli altri obblighi dettati dal Decreto, l'impresa è soggetta a sanzioni amministrative variabili da 1000,00 euro a 10.000,00 euro⁽¹⁵⁾.

L'irrogazione delle sanzioni spetta alle Camere di Commercio, così com'era già previsto dal D.P.R. 447/91.

Ogni violazione accertata e ogni sanzione irrogata vengono annotate nel registro delle imprese artigiane.

Resta altresì invariato il provvedimento per cui "la violazione reiterata 3 volte delle Norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate, comporta, in caso di particolare gravità, la *sospensione temporanea* dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro delle

imprese o dall'albo provinciale delle imprese artigiane". Questo provvedimento viene preso in considerazione su proposta dei soggetti accertatori (che comunicano alla Camera di Commercio il dettaglio tecnico delle violazioni) e in seguito al giudizio espresso dalle commissioni che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi⁽¹⁶⁾.

■ MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

Nel dare la definizione di "manutenzione ordinaria", il D.M. 37/08 ricopia l'articolo 8, comma 2, del D.P.R. 6 dicembre 1991 n. 447 (Regolamento d'attuazione della legge 46/90), aggiungendo richiami alle normative tecniche vigenti e al libretto d'uso e manutenzione rilasciato dal fabbricante, ma conservando nella sostanza un assoluto livello di genericità. Sta scritto, infatti, che per *manutenzione ordinaria* si devono intendere "gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore".


Se ne deduce che tutti gli altri interventi manutentivi sono da intendersi come "straordinari" e, come tali, soggetti a dover essere affidati a un'impresa abilitata che, al termine del proprio lavoro, sarà tenuta a rilasciare una dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08.

La figura 7 sintetizza gli obblighi cui va incontro il proprietario o il responsabile di un impianto soggetto a manutenzione.

Obbligo di procedere a interventi di manutenzione

Per quanto attiene gli ambienti di lavoro, già la legge in materia di sicurezza sancisce l'obbligo di procedere alla "regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti"⁽¹⁷⁾.

Negli ambienti domestici, quest'obbligo viene introdotto dall'articolo 8, comma 2, del D.M. 37/08, che recita testualmente: "Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie per conservare le caratteristiche di sicurezza previ-



▲ **Figura 5:** Criteri per stabilire la rispondenza degli impianti preesistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 37/08


ste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l'uso e la manutenzione predisposte dalla impresa installatrice dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate".

Da quest'obbligo che grava sul proprietario dell'appartamento, così come del responsabile dell'ambiente di lavoro, ne deriva, per logica conseguenza, un altro, questa volta in capo all'installatore, che è tenuto a fornire assieme gli schemi anche le istruzioni per l'uso e la manutenzione degli impianti.

Nulla di nuovo per chi già è abituato a seguire le indicazioni contenute nella Guida CEI 0-2 sulla documentazione di progetto. Un'assoluta novità per tutti gli altri.

Per altro, questa sequela di obblighi ne innesca un terzo: il proprietario o il responsabile dell'impianto è in diritto/dovere di pretendere dall'installatore le istruzioni d'uso e manutenzione di cui sopra.

Per quanto riguarda le "apparecchiature", nelle abitazioni è obbligatorio disporre del libretto di uso e manutenzione della caldaia per riscaldamento autonomo.



▲ **Figura 6:** Sintesi dei principali casi in cui può essere necessaria la dichiarazione di rispondenza

Ascensori

Per quanto riguarda la manutenzione di ascensori e montacarichi, il D.M. 37/08, all'articolo 10, comma 3, aggiorna quanto già detto all'articolo 8, comma 1, del D.P.R. 447/91, e cioè l'osservanza dell'obbligo manutentivo sancito dal D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162, e dalle altre disposizioni specifiche.

■ FLUSSI RICHIESTI PER LA DOCUMENTAZIONE

I flussi richiesti dal nuovo Decreto per la documentazione di impianto (dichiarazione di conformità e progetto) sono alquanto articolati e si differenziano, da un caso all'altro, per un insieme di fattori. È quindi il caso di riassumerli, tentando di dare ad essi un ordine logico.

Documentazione dei lavori eseguiti da imprese non installatrici

Nel caso di imprese non installatrici che eseguono impianti al loro interno, la dichiarazione e la documentazione di progetto devono essere conservate presso la medesima impresa. Fermo restando quanto prescritto dal D.P.R. 462/01⁽¹⁸⁾, che obbliga il datore di lavoro dell'impresa in cui siano stati effettuati interventi impiantistici concernenti l'impianto di terra, l'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche o gli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione, a trasmettere all'ISPESL e all'ASL (o ARPA), entro 30 giorni dalla data di messa in esercizio dell'impianto, la dichiarazione di

conformità, accompagnata dal "Modello di trasmissione", previsto dall'ISPESL.

Consegna della documentazione da parte dell'impresa installatrice al committente

Al termine dei lavori, dopo aver effettuato le verifiche previste dalla normativa tecnica vigente, comprese quelle di funzionalità, l'impresa installatrice consegna al committente la dichiarazione di conformità e il progetto dell'impianto⁽¹⁹⁾.

Per le nuove costruzioni, soprattutto se a destinazione abitativa, il committente è l'impresa edile che ha costruito l'immobile. Costei trasferirà la documentazione al futuro proprietario dell'immobile.

Per le costruzioni adibite a luogo di lavoro, vige in capo al committente/responsabile dell'azienda, nel caso fossero stati effettuati interventi

impiantistici concernenti l'impianto di terra e/o gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, di provvedere, entro 30 giorni dalla data di messa in esercizio degli impianti, a trasmettere copia della dichiarazione di conformità (unitamente al "Modello di trasmissione") all'ISPESL e all'ASL (o ARPA) competenti, in ottemperanza al D.P.R. 462/01.

Il D.M. 37/08 esime l'impresa installatrice dall'inviare copia della dichiarazione di conformità alla Camera di Commercio, come era, invece, richiesto dall'articolo 7, comma 3, del D.P.R. 447/91.

Obblighi del committente in caso di nuova fornitura dalla rete di gas, acqua, energia elettrica
All'atto in cui il proprietario o responsabile degli impianti elettrici, gas o acqua, chiede al distributore l'allacciamento alla rete, entro 30 giorni dal momento in cui detto allacciamento viene realizzato, egli è tenuto a consegnare al distributore:

- copia della *dichiarazione di conformità* (con l'esclusione dei relativi allegati obbligatori); oppure:
- copia della *dichiarazione di rispondenza* (purché gli impianti siano stati ultimati prima dell'entrata in vigore del D.M. 37/08)⁽²⁰⁾.

Trascorso invano tale termine, il distributore, dopo previo avviso, provvede a sospendere la fornitura di energia elettrica, acqua o gas⁽²¹⁾.

Trasferimento della documentazione da un proprietario all'altro


Il proprietario o responsabile dell'immobile deve conservare la documentazione ricevuta dall'impresa installatrice o dall'impresa edile e, in caso di trasferimento di proprietà dell'immobile stesso (per vendita o a titolo gratuito), ovvero di affitto o di comodato d'uso, deve consegnarla all'avente causa, salvo espressi i patti contrari stipulati tra i due⁽²²⁾.

Ovviamente, nel caso di vendita o donazione, la documentazione deve essere quella originale, mentre in caso di utilizzo dell'immobile da parte di altri, è sufficiente la consegna di una copia.

La documentazione di cui sopra diviene parte integrante dell'atto di trasferimento dell'immobile. Per cui il venditore o colui che regala l'immobile si impegna, ad esempio, a non aver modificato impropriamente i propri impianti in tempi successivi a quelli della loro messa in funzione. Se una qualche modifica vi è stata, questa deve essere supportata da una relativa dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore che ha progettato ed eseguito i lavori.

Come ricorda il Ministero dello Sviluppo Economico in una nota esplicativa del 26 marzo 2008, "questa norma è conforme non solo al generale principio di diligenza e buona fede nei rapporti contrattuali, ma anche alle previsioni del Codice Civile contenute agli articoli 1497 (mancanza delle qualità promesse o essenziali all'uso della cosa) e 1490, comma 1 (garanzia del venditore che la cosa venduta è immune da vizi che la rendono inidonea all'uso cui è destinata o che ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore). Pertanto, con la clausola in esame, il venditore assume su di sé le responsabilità per ogni spesa o danno derivante dall'eventuale non conformità degli impianti alle norme di sicurezza ad essi applicabili".

Per il trasferimento di immobili in cui gli impianti sono stati realizzati prima del 13 marzo 1990 (data di entrata in vigore della legge 46/90), è necessario che chi li cede alleggi all'atto di vendita una *dichiarazione di rispondenza*. Stessa considerazione vale nel caso in cui gli impianti siano stati realizzati tra il 13 marzo 1990 e il 26 marzo 2008 (giorno prima dell'entrata in vigore del D.M. 37/08), ma il proprietario abbia smarrito la *dichiarazione di conformità* o non l'abbia mai ricevuta.



▲ Figura 7: Obblighi del proprietario o del responsabile dell'impianto, in materia di manutenzione.

Possibilità di trasferimento di proprietà di immobili i cui impianti non sono conformi

L'articolo 13 del D.M. 37/08, nel richiedere al venditore dell'immobile la garanzia di conformità degli impianti alla vigente normativa, aggiunge un inciso che recita "salvo espressi patti contrari".

Quando e come si configurano questi patti?

Nella nota esplicativa del 26 marzo 2008, il Ministero dello Sviluppo Economico (firmatario del Decreto in esame) ha chiarito che, in merito alla possibilità delle parti di derogare all'obbligo di garanzia da parte del venditore, detta clausola è obbligatoria, "ma i suoi contenuti sono disciplinati dal codice civile (una norma di legge che prevale su qualsiasi regolamento, tipo il D.M. 37/08), il quale consente alle parti di pattuire espressamente la *limitazione* o l'*esclusione* della garanzia del venditore, a condizione che il venditore non abbia in malafede o con colpa grave taciuto al compratore i vizi del manufatto (articolo 1490, comma 2 del Codice Civile)".

Specifica poi il Ministero che "per derogare alla precisa responsabilità di chi vende, è necessario che nella clausola di garanzia del venditore le

parti limitino o escludano (per iscritto) tale garanzia, con dichiarazione da parte del venditore e presa d'atto da parte del compratore, circa *la non conformità o la possibile non conformità* di ciascun impianto alle Norme di sicurezza ad esso applicabili".

Opere di installazione, trasformazione o ampliamento in edifici nuovi

Allorché l'impiantistica sia relativa a edifici subordinati al permesso di costruire, ovvero alla denuncia di inizio di attività (regolamentate dal D.P.R. 380/01), l'impresa edile titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività deve depositare, contestualmente al progetto edilizio, anche il *progetto* degli impianti da realizzare. La consegna dei documenti deve avvenire presso lo "sportello unico per l'edilizia"⁽²³⁾ del Comune ove l'intervento deve essere realizzato⁽²⁴⁾.

Cartello informativo da posizionare all'esterno del cantiere edile

All'inizio dei lavori di costruzione o ristrutturazione dell'edificio che conterrà gli impianti, l'impresa installatrice è tenuta ad affiggere un cartello con i propri dati identificativi e, ove la qualità/entità degli impianti lo richieda, con il nome del o dei progettisti dell'impianto o degli impianti⁽²⁵⁾.

Opere di rifacimento o installazione di nuovi impianti in edifici esistenti

Quando l'impiantistica è relativa a edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, l'impresa installatrice, entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, è tenuta a depositare la *dichiarazione di conformità* e il *progetto* (o il certificato di collaudo) presso lo "sportello unico per l'edilizia" del Comune ove ha sede l'impianto⁽²⁶⁾.

Detto "sportello" provvederà a inoltrare copia della dichiarazione di conformità alla C.C.I.A.A. nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto.

A questo punto sarà cura della Camera di Commercio effettuare i riscontri del caso (sul proprio registro delle imprese o sull'albo provinciale delle imprese artigiane) e provvedere, se del caso, alle contestazioni e notificazioni delle eventuali violazioni accertate, nonché alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai sensi degli articoli 20 (comma 1) e 42 (comma 1) del D. Lgs. 112/98 (27).

Richiesta di aumento della potenza impegnata da parte dell'utente

Quando l'utente di una fornitura di energia elettrica chiede al distributore un aumento della potenza impegnata, con interventi sull'impianto, il D.M. 37/08⁽²⁸⁾ lo obbliga a fornire al distributore di energia elettrica copia della *dichiarazione di conformità* dell'impianto.

Anche nel caso in cui l'aumento di potenza non

richieda interventi sull'impianto, se la potenza impegnata raggiunge i 6 k, diviene necessario fornire al distributore copia della dichiarazione di conformità⁽²⁹⁾.

La stessa cosa dicasi in tutti i casi in cui l'utente chiede al distributore di gas una nuova fornitura o una variazione della portata termica⁽³⁰⁾. Tornando al caso degli impianti elettrici, se l'impianto è stato realizzato prima del 27 marzo 2008 (data di entrata in vigore del D.M. 37/08), l'utente può fornire al distributore, in alternativa alla dichiarazione di conformità rilasciata dall'installazione, una *dichiarazione di rispondenza* rilasciata da un professionista o dal responsabile tecnico di un'impresa abilitata.

■ NOTE

1) Attualmente la materia delle reti telefoniche è regolata dalla legge 109/91 e dal relativo D.M. 314/92.

2) A maggior ragione per chi dovesse avere una laurea specialistica, conseguita in cinque anni di studio.

3) Cfr. articolo 8, comma 1, del D.M. 37/08.

4) Cfr. articolo 15, comma 7, del D.M. 37/08.

5) Cfr. articolo 15, comma 2, del D.M. 37/08.

6) Cfr. articolo 10, comma 2, del D.M. 37/08.

7) Cfr. articolo 7, comma 2, del D.M. 37/08.

8) Cfr. articolo 5, comma 3, del D.M. 37/08.

9) In attesa che il contratto venga stipulato, vale la potenza nominale per la quale l'impianto viene dimensionato.

10) Cfr. articolo 2, comma 1, lettera "b", del D.M. 37/08.

11) Cfr. articolo 15, comma 5, del D.M. 37/08.

12) Cfr. articolo 7, comma 5, del D.M. 37/08.

13) Cfr. articolo 13, comma 2, della legge 46/90.

14) Cfr. Articolo 15, comma 1, del D.M. 37/08.

15) Cfr. articolo 15, comma 2, del D.M. 37/08.

16) Cfr. articolo 15, comma 4, del D.M. 37/08.

17) Cfr. articolo 15, comma 1, lettera "z", del D. Lgs. 81/08 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

18) D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462, "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi".

19) Cfr. articolo 7, comma 1, del D.M. 37/08.

20) Cfr. articolo 8, comma 3, del D.M. 37/08.

21) Cfr. articolo 8, comma 5, del D.M. 37/08.

22) Cfr. articolo 13 del D.M. 37/08.

23) In merito all'istituzione dello "sportello unico per l'edilizia", si rimanda all'articolo 5 del D.P.R. 380/01.

24) Cfr. articolo 11, comma 2, del D.M. 37/08.

25) Cfr. articolo 12 del D.M. 37/08.

26) Cfr. articolo 11, comma 1, del D.M. 37/08.

27) Cfr. articolo 11, comma 3, del D.M. 37/08.

28) Cfr. articolo 8, comma 3, del D.M. 37/08.

29) Cfr. articolo 8, comma 3, del D.M. 37/08.

30) Cfr. articolo 8, comma 4, del D.M. 37/08.